



# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904

Roma — Giovedì 4 agosto

Numero 182

<b>DIREZIONE</b> <i>in Via Larga nel Palazzo Balsani</i>	<b>Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b> <i>in Via Larga nel Palazzo Balsani</i>
<b>Abbonamenti</b>		
In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9		
a domicilio, o nel Regno: " " 33; " " 19; " " 10		
Per gli Stati dell'Unione postale: " " 50; " " 41; " " 23		
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.		
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.		
Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 35 — all'Estero cent. 35		
<i>Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.</i>		
<b>Inserzioni</b>		
Atti giudiziari . . . . . L. 0.35 per ogni linea o spazio di linea.		
Altri annunci . . . . . " 0.30		
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla <b>Amministrazione della Gazzetta.</b>		
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.		

### SOMMARIO

#### PARTE UFFICIALE

**Leggi e decreti:** Legge n. 407 concernente provvedimenti per la scuola e per maestri elementari — R. decreto n. 406 che sostituisce con altro il secondo comma dell'articolo 6 di quello in data 11 gennaio 1903, n. 40, relativo alle norme per l'attuazione del ruolo organico del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio — Reazione e R. decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nervi (Genova) — Ministero della Marina: Notificazione — Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti e delle Poste e dei Telegrafi: Disposizioni fatte nei personali dipendenti — Servizio delle Casse di risparmio: Riassunto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio — Avviso — Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

#### PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

## Parte Ufficiale

### LEGGI E DECRETI

Il Numero 407 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### CAPITOLO I.

*Dell'obbligo dell'istruzione e della scuola primaria.*

#### Art. 1.

L'obbligo dell'istruzione stabilito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, è esteso fino al dodicesimo anno di età e rimane limitato al corso elementare inferiore in quei comuni ove manchi il corso superiore obbligatorio; è esteso negli altri comuni, salvo le disposizioni degli articoli 8 e 17, a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente.

Nei comuni, dove al 1° gennaio 1904 esistevano classi facoltative di corso superiore, non si fa obbligo di estenderle, ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale e resterà al comune la facoltà di continuare ad esigere i contributi degli alunni nella misura vigente al 1° gennaio 1904.

Per le scuole facoltative di corso superiore indicate nel secondo alinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, lo Stato concorrerà nello stipendio nella misura di L. 150 per ogni classe, rimanendo ferma nel comune la facoltà di imporre un contributo scolastico con approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

#### Art. 2.

L'elenco dei fanciulli obbligati per ragioni di età a frequentare la scuola pubblica, disposto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, dovrà pubblicarsi e tenersi affisso all'albo pretorio per la durata di un mese prima dell'apertura delle scuole. All'apertura delle scuole, constatata la non presentazione di fanciulli obbligati, il sindaco, dopo avere avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali, ne dispone la ricerca, per accertare o la negligenza, ai fini dell'ammonizione e dell'applicazione delle penalità sancite dalla ripetuta legge 15 luglio 1877, o lo stato di povertà, ai fini dell'assistenza scolastica di cui all'art. 4.

Anche i maestri e i direttori spediscono periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori di fanciulli neglienti.

Qualora gli avvisi siano spediti per posta godranno la franchigia.

Entro il marzo del 1905 il Governo del Re emanerà il regolamento prescritto dall'articolo 4 della legge 15 luglio 1877, n. 3961.

#### Art. 3.

Saranno considerati contravventori e assoggettati all'aumento agli effetti della legge 15 luglio 1877, n. 3961, anche coloro presso i quali il fanciullo obbligato all'istruzione fosse abitualmente impiegato ad un lavoro che non sia già vietato dalla legge 19 giugno 1902, n. 242.

## Art. 4.

I comuni hanno facoltà di iscriverlo in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da Enti di pubblica beneficenza.

I comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta di cui all'art. 284 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni cureranno perchè le spese di cui nel presente, articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti, perchè più efficacemente concorrano ai fini dell'assistenza scolastica.

## Art. 5.

Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti è data facoltà di assegnare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimente miste.

La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore può essere promiscuo.

Il comune, con l'approvazione del R. provveditore e in via transitoria, ha facoltà di affidare le classi miste anche a maestri per attuare il riordinamento di cui nel seguente articolo e purchè sia provveduto separatamente all'insegnamento dei lavori femminili.

## Art. 6.

Oltre i casi di classi multiple e alternate attualmente esistenti potrà il Comune affidare l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, obbligatorie e facoltative, anche se appartengono l'una al corso inferiore e l'altra al corso superiore, allo stesso insegnante, a condizione che all'insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in più i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal Comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo, che verrà stabilito dal Consiglio provinciale scolastico.

Nei casi in cui il Comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorrerà proporzionalmente in tale aumento di due quinti.

Non potrà procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico, il quale dovrà verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

## Art. 7.

Le scuole elementari esistenti alla data della presente legge potranno essere riordinate dai comuni a norma degli articoli precedenti 5 e 6 con deliberazioni soggette all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico. Tale riordinamento può anche essere provocato dal R. ispettore scolastico e deliberato dal Consiglio provinciale scolastico, sentito il Consiglio comunale.

Il personale insegnante, che risulti disponibile pel fatto di questo riordinamento, deve essere impiegato ad istituire sia altri corsi elementari inferiori, ove si rendano necessari, sia corsi elementari superiori anche di un solo anno. Se fra il detto personale insegnante disponibile sono delle maestre, queste possono in via transitoria essere adibite all'insegnamento elementare superiore maschile, quando non possano essere impiegate nelle classi inferiori.

Per nessun riordinamento eseguito in applicazione della pre-

sente legge può mai il comune diminuire gli stanziamenti, nella parte effettiva ordinaria, deliberati nel bilancio preventivo dell'esercizio 1904 per l'istruzione primaria e quelli comunque relativi agli stipendi e retribuzioni dei maestri; l'eventuale eccedenza sul trattamento normale viene conservata alla persona.

## Art. 8.

Quegli alunni della scuola primaria che vogliano proseguire gli studi nelle scuole secondarie potranno, compiuta la quarta classe elementare, sostenere un esame speciale di maturità valido per l'ammissione nelle dette scuole, nei modi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento.

È abolito l'esame di ammissione alla prima classe di qualsiasi scuola secondaria. Gli alunni di scuola privata e paterna, nati dopo il 1894 che si presentano agli esami di ammissione alle altre classi delle scuole secondarie devono presentare il diploma di maturità di cui sopra.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo presenterà un disegno per il riordinamento delle scuole normali.

## Art. 9.

Per l'ammissione all'esame di maturità, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposta all'erario dello Stato una tassa di L. 15. Gli alunni di famiglia povera che nella promozione dalla terza alla quarta elementare avranno ottenuto una media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna materia saranno esentati dal pagamento anticipato di quella tassa; ma dovranno corrispondere all'atto del rilascio del diploma ove nell'esame di maturità non ottenessero i punti suddetti.

Gli alunni di scuola privata o paterna nati prima del 1895, i quali, senza avere sostenuto l'esame di maturità di cui sopra, si presenteranno agli esami di ammissione in altre classi delle scuole secondarie o di licenza delle medesime, saranno tenuti al pagamento, oltre che delle tasse ordinarie di una soprattassa di lire venti, ove non giustifichino di averla altra volta pagata.

La tassa annua di iscrizione alle classi dei licei e ginnasi governativi è aumentata di lire otto; e quella d'iscrizione alle classi degli istituti tecnici e nautici, di scuole tecniche, di scuole normali e complementari governative, è aumentata di lire sei.

## Art. 10.

Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge, in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla 5ª classe, si istituirà una sesta classe, riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5º che nel 6º corso, oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative.

I due corsi saranno affidati ad un solo insegnante e sarà applicabile la disposizione dell'articolo 6. Le lezioni non saranno mai serali né festive. Nello stabilire gli orari si avrà riguardo alla condizione della maggior parte degli alunni, tenuto conto delle specialità dei vari luoghi.

Saranno materie d'insegnamento della quinta e sesta classe: l'italiano; nozioni di storia civile d'Italia del XIX secolo, anche in relazione ai fatti economici; nozioni delle istituzioni civili dello Stato e di morale civile; la geografia generale ed economica, in particolare d'Italia; l'aritmetica e nozioni di geometria e di contabilità pratica ed economica domestica; nozioni di scienze naturali, fisiche e d'igiene; la calligrafia e il disegno. Nelle classi femminili si aggiungono i lavori donneschi.

Il canto, il lavoro manuale e l'agricoltura, e anche altri insegnamenti che rispondano a speciali bisogni locali, potranno essere istituiti dai comuni su approvazione del Consiglio provinciale scolastico, semprechè i maestri abbiano la relativa idoneità, e siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive.

Rispettando lo stato transitorio per il triennio, di cui al primo comma del presente articolo, la licenza della scuola primaria si consegue al termine del 6º anno di studio. La tassa di diploma è di lire cinque.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, visti gli insegnamenti obbligatori e facoltativi impartiti in ciascuna scuola elementare superiore, ed ove ne riconosca l'equivalenza, potrà consentire che il diploma di licenza elementare dopo il 6° anno di studio, sia titolo di ammissione alla seconda classe della scuola tecnica, salvo il pagamento di una soprattassa di L. 25.

## Art. 11.

Nei comuni, nei quali è obbligatorio seguire il corso elementare superiore, i programmi delle tre classi inferiori saranno modificati e coordinati a quelli dei corsi superiori.

Saranno pure modificati e coordinati i programmi attuali dei corsi superiori delle prime classi delle scuole secondarie in armonia alle disposizioni degli articoli precedenti.

In ogni caso, però, chi ha superato l'esame alla fine del terzo corso elementare avrà diritto all'iscrizione nelle liste elettorali in conformità delle leggi vigenti.

## Art. 12.

Sul bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione sarà annualmente concessa una retribuzione da L. 100 a L. 150 a ciascuno degli insegnanti, i quali con lodevole risultato, certificato dal R. ispettore scolastico, insegnino in scuole serali per adulti analfabeti, ed una retribuzione di L. 75 a 100 a ciascuno degli insegnanti, che nelle medesime condizioni insegnino in scuole festive per adulti analfabeti, istituite da comuni o enti morali, purchè per questi ultimi concorra anche il parere favorevole del R. provveditore della provincia. Queste retribuzioni saranno corrisposte per 3000 scuole che saranno aperte, oltre quelle esistenti, nei comuni in cui sia più alta la percentuale degli analfabeti, quale risulta dal censimento.

La somma residua a raggiungere lo stanziamento delle 500 mila lire indicato nel successivo art. 26 continuerà ad essere applicata a sussidio delle scuole serali e festive già esistenti o da istituire nei comuni che non siano già contemplati nel precedente comma.

Le scuole serali sono aperte almeno sei mesi l'anno anche nei diversi periodi: le festive tutto l'anno scolastico e l'insegnamento è settimanale.

Per quell'insegnante che, cessando la scuola serale, continuasse la scuola festiva degli adulti per la rimanente parte dell'anno, la retribuzione potrà essere aumentata di 50 lire. L'insegnamento delle classi serali e festive deve essere affidato per turno agli insegnanti comunali con preferenza a coloro che non hanno altri incarichi retribuiti o aumenti di stipendio, e solo in mancanza di insegnanti comunali sarà affidato ad altri maestri patentati e, in mancanza anche di questi ultimi, a persone giudicate idonee dal Consiglio provinciale scolastico, sempre su proposta dell'ispettore.

L'insegnante non può essere obbligato ad assumere il corso serale o festivo.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge coordinerà il funzionamento di queste scuole colle attuali scuole complementari serali e festive, tenuti anche presenti gli effetti dell'art. 1, e stabilirà l'ammontare della retribuzione in ragione del numero degli alunni e alunne con un minimo ragguagliato alla classificazione scolastica dei comuni, nonchè il numero degli alunni e delle alunne necessario a conseguire il sussidio, di cui al presente articolo, a seconda della classificazione dei comuni.

## Art. 13.

I corsi serali e festivi comprendono lettura, scrittura, aritmetica ed elementi di sistema metrico. Vi potranno essere anche altri insegnamenti teorici e pratici, specialmente appropriati ai bisogni locali.

I corsi potranno essere divisi in due o più sezioni, secondo la età e il grado d'istruzione degli alunni e delle alunne.

## Art. 14.

Nei comuni nei quali sono istituite scuole per adulti analfabeti ai sensi dei precedenti articoli esse sono aperte a coloro che, non

più obbligati per ragione di età alla scuola elementare pubblica diurna, tuttavia non sappiano leggere e scrivere.

Sono poi obbligati a frequentarla tutti i giovani analfabeti che abbiano concorso alla leva e siano assegnati alla terza categoria o dichiarati rivedibili o riformati per un motivo che non importi assoluta inabilità fisica o intellettuale.

## Art. 15.

Compilato, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, l'elenco dei giovani analfabeti di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il sindaco del comune di residenza li iscriverà d'ufficio alla scuola serale e festiva, e farà loro intimare il precepto di frequentarla, comunicando l'elenco al maestro.

Trascorso un anno dalla iscrizione d'ufficio, gli obbligati dovranno comprovare con apposito certificato di proscioglimento all'autorità comunale di aver frequentato con profitto la scuola suddetta.

Quelli che non l'abbiano frequentata e che non abbiano profitato abbastanza, saranno iscritti di nuovo occorrendo anche per due anni successivi, e al termine di questi, se non comproveranno nel modo stabilito di aver seguito regolarmente il corso, incorreranno nella pena dell'ammenda da L. 2 a L. 25.

È obbligo del maestro di trasmettere l'elenco degli inadempienti al sindaco e si procederà a termine dell'art. 2 della presente legge.

Il pretore nel decidere dell'applicazione dell'ammenda terrà conto delle circostanze che abbiano effettivamente e senza colpa impedito al giovane di frequentare la scuola serale o festiva.

## Art. 16.

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, e alla presenza del funzionario di P. S. che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e poi al foglio del permesso.

Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza d'esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.

Per i nati dal 1900 in poi si dispone che sia vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici delle Amministrazioni pubbliche o di Enti morali a coloro che non abbiano conseguito il certificato di proscioglimento.

## Art. 17.

I comuni, i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere, malgrado le agevolanze risultanti dagli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, sostenere l'onere di nuovi corsi elementari superiori obbligatori per tutti i chiamati alla scuola pubblica, potranno, in seguito al parere favorevole del Consiglio provinciale scolastico, e della Giunta provinciale amministrativa, ottenere dal Ministero dell'Istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l'attualità dell'obbligo dell'istruzione elementare superiore proclamato coll'art. 1.

In caso di diniego del Ministero, o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi, il comune può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale deciderà anche in merito.

Il ricorso è sospensivo.

## Art. 18.

È data facoltà ai comuni di unirsi in consorzio, agli effetti della presente legge. Il consorzio può essere, per decreto prefettizio, dichiarato obbligatorio, su parere conforme del Consiglio provinciale scolastico e della Giunta provinciale amministrativa, sentiti i Consigli comunali.

## Art. 19.

Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli scolari, per bisogni economici, abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, è data facoltà ai Consigli comunali di ridurre i mesi di scuola a sei, a condizione che sia aumentato, ove occorra e con

le norme che verranno stabilite dal regolamento, il numero delle scuole classificate.

Gli stipendi delle scuole classificate aperte per sei mesi soltanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi normali stabiliti colla presente legge; ma i contributi al Monte pensioni, nonchè le pensioni e gli altri diritti degli insegnanti, saranno uguali a quelli delle scuole annuali.

Le deliberazioni dei Consigli comunali per riduzione di durata delle scuole classificate non sono valide senza l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, che deve sentire l'ispettore.

Il contributo dello Stato per ciascuna delle scuole così sistemate sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano tali, dello stesso comune.

Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti nominati prima della promulgazione della presente legge.

## CAPITOLO II.

### Dei maestri.

#### Art. 20.

Gli stipendi minimi da assegnarsi agl'insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Entro il quinquennio dalla promulgazione della presente legge, i minimi degli stipendi per le scuole elementari classificate saranno fissati come segue:

- a lire mille per le scuole maschili e miste;
- a lire ottocentocinquanta per le scuole femminili.

#### Art. 21.

L'aumento di stipendio risultante dalla tabella, di cui all'articolo precedente, in confronto allo stipendio effettivamente goduto dall'insegnante al 1° luglio 1904, esclusi gli aumenti sessennali già conseguiti, sarà dato dai comuni in un biennio, in ragione di una metà in ciascuno dei due anni finanziari 1904-1905 e 1905-1906, a partire dal 1° luglio 1904.

#### Art. 22.

Gli insegnanti delle scuole classificate urbane, che godono gli attuali stipendi minimi legali, ai quali l'applicazione della nuova tabella conferirà un aumento di stipendio inferiore alle L. 100 annue e quelli delle scuole classificate rurali, che avranno un aumento inferiore alle L. 125 annue, riceveranno la differenza a titolo di maggiore assegno personale, da conseguirsi anch'esso in un biennio come all'articolo precedente.

Tale assegno personale non sarà produttivo di pensione.

#### Art. 23.

Gli aumenti sessennali del decimo sugli stipendi, di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati sulla base degli stipendi iniziali stabiliti dalla stessa legge 11 aprile 1886.

Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904 saranno invece liquidati sugli stipendi indicati nella tabella annessa alla presente legge.

#### Art. 24.

Lo Stato rimborserà ai comuni la maggiore spesa che dovranno sostenere:

a) per l'aumento degli stipendi da corrispondersi agli insegnanti elementari giusta il disposto dei precedenti articoli 20, 21 e 22;

b) per la maggiore misura degli aumenti sessennali che dovranno liquidarsi in conseguenza di quanto dispone l'articolo 23, capoverso secondo;

c) per la quota parte degli aumenti di cui agli articoli 6 e 10 della presente legge;

d) per il maggior contributo che i comuni dovranno versare al Monte pensioni dei maestri elementari in seguito all'aumento degli stipendi. Questo maggior contributo resta determinato, per tutti i Comuni, nella somma corrispondente al 5 per cento degli aumenti sugli stipendi, esclusi gli aumenti a titolo di assegno personale, di cui all'articolo 22.

Il concorso dello Stato stabilito da questa legge e da quella dell'11 aprile 1886, n. 3798, sarà calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce. Il concorso dello Stato stabilito dalla presente legge sarà dato anche per le scuole che verranno istituite dopo la promulgazione della legge stessa.

#### Art. 25.

Il rimborso ai comuni dei contributi governativi indicati dalla presente legge, nonchè dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, verrà eseguito entro il mese di ottobre del 1904 per l'ammontare dei contributi riferibili al 2° semestre dell'anno solare 1904. Successivamente il rimborso delle somme si farà per rata annuale non più tardi del mese di agosto di ciascun anno solare al quale le somme stesse si riferiscono.

La liquidazione sarà basata sui dati risultanti dal bilancio preventivo del comune per l'anno stesso.

Nel liquidare il rimborso dovuto dallo Stato al comune per l'aumento di stipendi stabilito dalla presente legge, quando gli stipendi effettivamente corrisposti al 1° luglio 1904 siano per qualsiasi causa inferiori ai minimi stabiliti dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, si partirà da questi minimi, senza tener conto dell'eventuale differenza in meno.

Lo Stato, dopo regolare ricorso dei maestri, sospenderà il rimborso ai comuni che eventualmente non siano in regola con il pagamento dei maestri.

#### Art. 26.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge saranno introdotte le seguenti modificazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1904-1905 (secondo il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1903):

a) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 103 da L. 146,743 a L. 46,000;

b) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 111 da L. 213,338 a L. 20,000 sostituendo all'attuale denominazione la seguente: « Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (RR decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche R. decorato 27 febbraio 1902, n. 79 »;

c) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 112, da L. 281,000 a L. 75,000 da riservare per sussidi alle sole vedove e orfani minorenni e bisognosi dei maestri elementari e per il concorso di Stato nelle spese di viaggio dei maestri;

d) istituzione di un nuovo capitolo con lo stanziamento di L. 500,000 e la denominazione seguente: « Retribuzione agl'insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive comprese quelle di cui all'articolo 12 della presente legge »;

e) aumento dell'assegnazione inscritta al capitolo n. 113 (ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi) dalla somma necessaria per corrispondere ai comuni il rimborso delle maggiori spese derivanti dalla presente legge, come è detto al precedente articolo 24.

#### Art. 27.

Le ammende stabilite dagli articoli 2 e 15 della presente legge, non che dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, saranno versate in uno speciale capitolo da istituirsi nello Stato di previsione dell'entrata, salvo la quota stabilita a favore degli agenti che avranno

elevata la contravvenzione, e l'ammontare di esse sarà iscritto nell'esercizio successivo a quello della riscossione in aumento del fondo iscritto al capitolo da istituirsi nello stato di previsione per la spesa del Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 23, lettera d).

## Art. 28.

I proventi delle tasse e soprattasse di esame, di diploma e di ammissione, stabilite agli articoli 9 e 10 che eccedano la somma di L. 1,500,000 saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione in aumento del fondo destinato a sussidiare i Comuni per acquisto di materiale scolastico delle scuole elementari.

Se i proventi fossero inferiori a quella somma si provvederà alla differenza con speciali stanziamenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Per la completa esecuzione della presente legge, il contributo annuo del Tesoro al netto delle tasse e soprattasse sopraindicate, giusta gli articoli 21, 22 e 24 non potrà superare la somma di L. 7,200,000.

## Art. 29.

Ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'articolo 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, verserà alla Cassa Depositi e Prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

Il prodotto sarà impiegato a rendere più larga e proficua l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degli insegnanti elementari nei modi da stabilirsi con apposita legge, che il Governo presenterà al Parlamento entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

## Art. 30.

Il Governo del Re entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, udito il Consiglio di Stato a sezioni riunite, emanerà il regolamento per l'esecuzione della presente legge, con facoltà di riordinare i servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto ciò sia richiesto per l'esecuzione della legge medesima.

Al conto consuntivo del Ministero della pubblica Istruzione sarà allegata ogni anno una succinta esposizione statistica sull'applicazione nelle varie parti del Regno della legge 15 luglio 1877, n. 3961 e della presente legge.

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 1.

Nessun diritto acquisito dagli insegnanti potrà essere leso per riordinamento deliberato in esecuzione della presente legge.

## Art. 2.

In aggiunta all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, è data facoltà al Governo in seguito a conforme parere del Consiglio provinciale scolastico, di conferire entro il 1904 il titolo di direttore didattico a quei maestri che, forniti di regolare patente, abbiano per un biennio, alla data della pubblicazione della predetta legge, coperto lodevolmente l'ufficio di direttore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

ORLANDO.

L. LUZZATTI.

E. PEDOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

TABELLA degli stipendi minimi legali degli insegnanti delle scuole elementari.

Scuole classificate		Insegnanti delle scuole	
		Maschili o miste	Femminili
Urbane	di 1 <sup>a</sup> classe	1500	1300
	di 2 <sup>a</sup> classe	1200	1000
	di 3 <sup>a</sup> classe	1140	940
Rurali	di 1 <sup>a</sup> classe	1000	850
	di 2 <sup>a</sup> classe	950	800
	di 3 <sup>a</sup> classe	900	750
Scuole non classificate			
Obbligatorie		500	—
Facoltative		200	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà:  
Il Ministro della Pubblica Istruzione  
ORLANDO.

Il Numero 406 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 6 del R. decreto 11 gennaio 1903, n. 40, col quale sono stabilite alcune norme per l'attuazione del ruolo organico del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Ritenuto equo che i vantaggi assicurati col 1° comma dell'anzidetto articolo 6 ad alcuni vicesegretari ed ufficiali d'ordine di 1<sup>a</sup> classe per la promozione senza esame al grado superiore siano estesi a tutti coloro che al 31 dicembre 1902 erano già impiegati di ruolo nel Ministero stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 6 del R. decreto 11 gennaio 1903, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia i vice segretari e gli ufficiali d'ordine di 1<sup>a</sup> classe che al 31 dicembre 1902, erano già impie-